

NUOVO ACCORDO QUADRO 2022**per lo sviluppo della stazione turistica del Monte Bondone**

tra

- la **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, con sede in Piazza Dante, 5, Trento, per il tramite del suo legale rappresentante, Assessore all'artigianato, commercio, promozione, sport e turismo, _____ (d'ora in avanti anche "Provincia");
- **TRENTINO SVILUPPO S.p.A. SOCIO UNICO**, con sede in Rovereto (TN), Via Fortunato Zeni nr. 8, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Trento al numero 00123240228, Capitale Sociale Euro 200.000.000,00 interamente versato, società soggetta a direzione e coordinamento della Provincia autonoma di Trento, in persona del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, _____ (d'ora in avanti anche "Trentino Sviluppo");
- il **COMUNE di TRENTO** con sede in Trento, Via Belenzani n. 19, codice fiscale e partita IVA 00355870221, rappresentato dal Sindaco _____, giusta delibera di approvazione della Giunta Comunale n. . . del (d'ora in avanti anche "Comune");
- **TRENTO FUNIVIE S.p.A.** con sede in Trento, via Lunelli, 62, Codice Fiscale, Partita I.V.A.:01763050224 e numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di Trento TN-175447, Capitale Sociale 2.808.791 Euro interamente versati, rappresentata dal Presidente _____, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2022 (d'ora in avanti anche "Trento Funivie");

Premesso che

- a) in data 10 gennaio 2020 le Parti hanno sottoscritto l'Accordo Quadro per il rafforzamento della stazione sciistica invernale del Monte Bondone;
- b) ai sensi dell'Accordo Quadro di data 10 gennaio 2020 Trentino Sviluppo ha acquisito in data 28 gennaio 2021 l'impianto a fune costituito dalla seggiovia quadriposto denominata "Seggiovia quadriposto a collegamento temporaneo Malga Mezavia – Fortino" (cod. SIF C073e), concedendolo contestualmente in locazione a Trento Funivie con contratto di durata pari ad anni 6;
- c) Trentino Sviluppo è proprietaria dell'impianto a fune M031e "Vaneze-3Tre" concesso tra gli altri in locazione alla società Trento Funivie con contratto di data 19 ottobre 2021 fino al 30 aprile 2026;
l'impianto a fune M031e "Vaneze-3Tre" è prossimo alla fine vita tecnica, pur nei rinnovi tecnici effettuati a partire dal suo 40esimo anno e necessita di sostituzione;
- d) con riferimento al progetto di collegamento funiviario Trento – Monte Bondone, la Provincia - con il supporto della società Trentino Sviluppo s.p.a. - ed il Comune di Trento hanno presentato domanda al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per accedere al finanziamento statale di detto collegamento funiviario in quota al Trasposto Rapido di

Massa ad Impianti Fissi;

- e) Trento Funivie oggi entra in una fase nuova ed ha bisogno di programmare nuovi investimenti per il consolidamento economico finanziario e il rilancio della stazione sciistica, in un contesto generale sempre più competitivo e complesso, alla luce, peraltro, della situazione economica internazionale ed al cambiamento della clientela cui rivolgersi, dopo l'impatto del Covid-19 e le trasformazioni del settore.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO PARTE INTEGRANTE
DEL CONTRATTO, LE PARTI CONCORDANO CHE:**

**Art. 1
Obiettivi**

1. Le Parti si impegnano a fare quanto possibile, nei termini meglio di seguito disposti, per consentire lo sviluppo ulteriore e l'attrattività dell'area sciabile del Monte Bondone.

**Art. 2
Impegni della Provincia e intervento di Trentino Sviluppo**

1. In considerazione del progetto di collegamento funiviario Trento – Monte Bondone di cui alla lettera d) delle premesse e della prossimità del fine vita tecnica dell'Impianto a fune M031e "Vaneze-3Tre" la Provincia si rende disponibile a valutare (i) unitamente al Comune di Trento, ed alla società Trento Funivie proposte di intervento a favore della società Trento Funivie con riferimento al suddetto impianto a fune e (ii) eventuali stanziamenti ai sensi dell'art. 33 L.p. 6/1999 con riferimento al finanziamento di interventi relativi all'Impianto a fune M031e "Vaneze-3Tre" da effettuarsi tramite la società Trentino Sviluppo.
2. Trentino Sviluppo, in caso di stanziamento disposto dalla Provincia ai sensi dell'art. 33 L.p. 6/1999, si rende disponibile a realizzare eventuali interventi a favore della società Trento Funivie in conformità agli indirizzi che regolano i criteri e le modalità per la gestione dei beni e delle attività da parte di Trentino sviluppo s.p.a, di cui all'art. 33 L.p. 6/1999 ed alle eventuali direttive o indicazioni della Provincia.
3. Trentino Sviluppo si rende inoltre disponibile a stipulare entro il 31 dicembre 2022 idoneo patto parasociale con riferimento alla società Trento Funivie S.p.A. con pattuizioni riguardanti almeno:
 - amministrazione e controllo della società;
 - obblighi informativi periodici;
 - modalità e termini per la riduzione della partecipazione di Trentino Sviluppo in Trento Funivie S.p.A. affinché la stessa non sia superiore al 49% del capitale sociale;
 - individuazione di un gruppo imprenditoriale privato che sottoscriva i patti parasociali divenendo partner privato di riferimento ai fini della gestione della società;
 - termini e condizioni di circolazione delle azioni;
 - l'impegno alla condivisione dei piani di sviluppo e di investimenti relativi alla società
4. In occasione delle future assemblee di rinnovo delle cariche sociali di Trento Funivie S.p.A., Trentino Sviluppo S.p.A. conferma, in conformità all'Accordo Quadro di data 10 gennaio 2020, l'impegno ad adoperarsi affinché un componente del consiglio di amministrazione ed un componente effettivo del collegio sindacale siano espressione del Comune di Trento.

**Art. 3
Impegni del Comune di Trento**

1. Il Comune di Trento si impegna ad intervenire in questa nuova fase di sviluppo del Monte Bondone, compatibilmente alle risorse disponibili in bilancio e nel rispetto delle competenze del consiglio comunale con un aumento di capitale sociale in Trento Funivie sino ad un

importo massimo di Euro 1 milione, entro il 2023 a condizione che la società emetta un aumento di capitale sociale pari ad almeno 2 milioni di Euro entro il 30 giugno 2023.

2. Il Comune di Trento interverrà con la sottoscrizione di azioni privilegiate e il versamento di capitale sociale, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di finanza pubblica, a condizione che azionisti privati abbiano sottoscritto – precedentemente – un importo pari ad 1 milione di Euro. Qualora l’apporto di capitale sociale da parte di azionisti privati fosse minore, il Comune seguirà proporzionalmente l’aumento di capitale nel medesimo importo, secondo il principio del *pari passu*, al fine di garantire che la compagine sociale rimanga a maggioranza privata.
3. Per consolidare gli obiettivi che il Comune di Trento persegue da più anni per l’avvicinamento dei giovani e delle famiglie residenti in Comune allo sport tradizionale della montagna, consentendo di condividere questa esperienza con gli amici e compagni di scuola, per favorire la creazione di occasioni di incontro e di socialità in forte contatto con l’ambiente naturale, avvantaggiandosi dei benefici collegati all’esercizio di una attività sportiva outdoor, per incentivare la diffusione di una disciplina come lo sci alpino, che ha comunque anche un forte richiamo alle tradizioni, ai valori e alle peculiarità del nostro territorio, il Comune di Trento, nel bilancio di previsione per il triennio 2023/2026, conferma l’impegno a stanziare, compatibilmente alle risorse disponibili, un importo annuale almeno pari a 150.000.00 euro oneri inclusi mediante una convenzione con Trento Funivie, come già deliberato per le stagioni precedenti.
4. Il Comune di Trento inoltre conferma il cd. “servizio piste” effettuato dalla Polizia Locale Trento Monte Bondone (assieme ai volontari della Croce Rossa), il sostegno garantito ai costi per la gestione dello snowpark per ca. 60mila euro/anno, oneri inclusi, già attivo dalla stagione 2019/2020 e comunque oltre sino alla stagione 2025/2026 e per servizio skibus della località entro il limite di 150.000 euro/anno anche per gli anni 2023/2024.
Il Comune di Trento si rende inoltre disponibile a stipulare patto parasociale con riferimento alla società Trento Funivie S.p.A. aventi le caratteristiche di cui all’art. 3, comma 3.

Art. 4

Impegni di Trento Funivie

1. Trento Funivie si impegna ad avviare una forte campagna di raccolta di nuovo capitale sociale privato, presso gli operatori del territorio e la comunità imprenditoriale locale e cittadina, al fine di consolidare la maggioranza privata del capitale sociale e nell’importo di 1 milione di euro, nel corso del 2022/2023.
2. Trento Funivie si impegna ad attuare il programma di investimenti 2022/2026 finalizzato a rendere più competitiva e maggiormente efficiente anche da un punto di vista energetico la stazione sciistica del Monte Bondone, prevedendo il rinnovo del parco battipista, l’adeguamento delle piste da sci per aumentarne la sicurezza e la facilità di innevamento e battitura, la realizzazione di un nuovo bacino di accumulo dell’acqua (che si avvarrà dei contributi previsti dalla L.P. 35/88), l’acquisizione di aree da adibire a parcheggio di località, la realizzazione di locali di stoccaggio delle attrezzature di sicurezza (reti, materassi, ecc.) per importo complessivo, al lordo dei contributi di legge, di oltre € 10 milioni.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Con riferimento al progetto di collegamento funiviario Trento – Monte Bondone, le Parti prendono atto che la Provincia - con il supporto della società Trentino Sviluppo s.p.a. - ed il Comune di Trento hanno presentato domanda al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per accedere al finanziamento statale di detto collegamento funiviario in quota al Trasporto Rapido di Massa ad Impianti Fissi.
2. Nel corso del primo anno successivo alla sottoscrizione del presente Accordo, le Parti s’incontreranno periodicamente per una condivisione dello stato di esecuzione del presente

- Accordo, definendo eventualmente specifiche ulteriori intese in buona fede.
3. Il presente accordo non produce effetti novativi con riferimento all'Accordo Quadro del 10 gennaio 2020 rimane in vigore sino alla conclusione degli impegni ivi assunti.
 4. Le Parti danno atto che il presente Accordo è sottoscritto in buona fede secondo il quadro giuridico vigente; nessuna responsabilità potrà perciò incombere sulla Provincia o su Trentino Sviluppo per il ritardo o per l'impossibilità sopravvenuta, in particolare, a seguito dell'approvazione di norme di legge, d'interventi dell'Unione Europea o vincoli impeditivi sopraggiunti, imposti a livello nazionale sui flussi di cassa degli enti pubblici che costituiranno causa di impossibilità sopravvenuta.
 5. Le Parti eleggono il Foro di Trento quale esclusivamente competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo.
 6. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente atto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Letto, accettato e sottoscritto.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore all'artigianato, commercio, promozione, sport e turismo

TRENTINO SVILUPPO S.p.A.

Il VicePresidente

COMUNE DI TRENTO

Il Sindaco

per presa visione

TRENTO FUNIVIE S.p.A.

Il Presidente
